

b) al comma 2, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "I minori di anni quattordici sono esentati dal pagamento delle tasse di cui al comma 1."

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di os-

servarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Data a Campobasso, addì 24 giugno 2011

Il Presidente
IORIO

DECRETI E ORDINANZE
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



REGIONE MOLISE

ORDINANZA N. 135

OGGETTO: Misure sanitarie per la gestione delle attività di profilassi obbligatoria nella Regione e, in particolare, dei focolai di brucellosi bovina nella Provincia di Isernia.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il T.U.LL.SS 27 luglio 1934, n. 1265;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, artt. 41, 42, 43 e 44 ;

VISTO il D.M. 2 luglio 1992, n. 453, "Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti ovini e caprini", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.M. 27 agosto 1994, n. 651, "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini";

VISTO il D.M. 15 dicembre 1995, n. 592, "Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Tubercolosi negli allevamenti bovini", e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali", e s.m.i.;

VISTO il D.M. 2 maggio 1996, n. 358, "Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Leucosi bovina enzootica", e s.m.i.;

VISTO Il Regolamento del Parlamento Europeo n. 1760/2000 del 17 luglio 2000 che istituisce "un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine", e s.m.i.;

VISTO il D.P.R 19 ottobre 2000, n. 437, "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2002, "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (modificato dal D.M. 13 ottobre 2004);

VISTA la Decisione 2001/672/CE, che stabilisce regole specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di montagna;

VISTA la DGR n. 15 del 1 febbraio 2011 "Piano di controllo regionale pluriennale integrato – manuale operativo per le attività Pianificate in Sanità Animale";

VISTI i propri decreti n. 36 e n. 37 del 14 febbraio 2011, recanti, rispettivamente, "Piano di profilassi e di risanamento della Tuberculosis bovina e bufalina e della Brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina. Prosecuzione obbligatorie delle operazioni di risanamento degli allevamenti in tutto il territorio per l'anno 2011" e "Leucosi bovina enzootica. Prosecuzione nell'anno 2011 in forma obbligatoria del piano di profilassi e di controllo degli allevamenti bovini e bufalini";

PRESO ATTO che dall'inizio dell'anno si sono registrati focolai di brucellosi bovina in diverse aziende ricadenti in alcuni comuni della Provincia di Isernia;

RITENUTO di dover adottare idonee misure gestionali e profilattiche, in conformità alle vigenti disposizioni, urgenti ed omogenee, con il duplice obiettivo di impedire la diffusione della malattia, giungere in tempi brevi all'estinzione dei focolai in questione e ristabilire le precedenti condizioni sanitarie, e garantire comunque il corretto svolgimento delle attività di profilassi, controllo e vigilanza su tutte le malattie del bestiame soggette a profilassi obbligatoria e su tutto il territorio regionale (Brucellosi bovina, Brucellosi ovi-caprina, tubercolosi bovina);

RITENUTO che il numero di nuovi allevamenti infetti rilevati nel corso del 2011 è del tutto incompatibile con il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano di eradicazione per brucellosi bovina;

PRESO ATTO di quanto emerso nel corso dei seguenti incontri:

- 15 aprile 2011, presso il comune di San Pietro Avellana con i sindaci dei comuni interessati, il Servizio veterinario di Agnone e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise,
- Tavolo Tecnico convocato dall'Assessore alle Politiche Agricole il giorno 26 aprile 2011, con i Servizi regionali competenti, i Servizi veterinari ASReM, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le Organizzazioni di categoria degli Allevatori e l'Associazione regionale Allevatori;
- 13 maggio 2011, presso la sede centrale dell'ASReM, tra la direzione dell'ASReM, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione, i responsabili delle Unità operative di Sanità animale delle ex ASL, il Servizio veterinario regionale, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise;

ORDINA

1. Il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria Regionale (ASReM) nomina un coordinatore unico aziendale per la gestione delle attività di profilassi obbligatoria in sanità animale, con l'incarico di estinguere tempestivamente i focolai di brucellosi bovina individuati in Regione e garantire contestualmente il raggiungimento di tutti gli obiettivi annuali previsti in materia, in particolare quelli presi in considerazione per il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza inclusi nella cosiddetta griglia LEA da parte del Tavolo tecnico del Ministero della Salute.

2. Per garantire il raggiungimento di tali obiettivi, il coordinatore agirà d'intesa con i responsabili dei Servizi di Sanità animale delle ex ASL, avvalendosi di tutto il personale veterinario disponibile dell'area di Sanità animale delle diverse sedi territoriali ASReM, sia di ruolo che in regime di convenzione con l'azienda, e, se si dovesse rendere necessario, anche afferente ad altre aree funzionali, da impiegare nelle realtà territoriali che lo richiedano e con la dovuta tempestività.

Per consentire la tempestiva e corretta registrazione delle attività di profilassi nelle banche dati ufficiali, deve essere garantita la disponibilità del personale amministrativo necessario.

Per far fronte a tutte le necessità operative, tecniche e gestionali utili a conseguire gli obiettivi di cui al precedente punto 1., il Coordinatore si avvarrà dei fondi disponibili nel capitolo di bilancio ASReM delle entrate denominato "Prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati – Prevenzione", codice conto 02.01.02.02. In particolare, provvederà all'acquisto dei personal computers portatili e delle apparecchiature per la georeferenziazione necessarie per la registrazione e l'inserimento dei dati aziendali e delle profilassi sui sistemi informativi.

3. In ogni occasione, ed in particolare nel corso degli ingressi negli allevamenti, l'ASReM provvede a verificare:

- a) la corretta identificazione di tutti i capi bovini presenti nelle aziende, compresi i capi di nuova introduzione e quelli nati in azienda, secondo quanto disposto dal "Regolamento 2000/1760/CE e successive modifiche;
- b) la corretta identificazione di tutti i capi ovini e caprini presenti nelle aziende secondo le disposizioni del Regolamento CE n. 21/2004, e del Regolamento CE n. 933/2008;
- c) la corretta identificazione di tutti capi bovini, ovini e caprini che si spostano per transumanza ovvero che sono sottoposti a pratiche di monticazione e demonticazione, o che praticano il pascolo vagante.

4. Ai fini della migliore regolamentazione della movimentazione degli animali e di tutela del patrimonio zootecnico e della salute pubblica, l'ASReM, gli allevatori o i soggetti da essi delegati all'aggiornamento dei propri dati nella Banca Dati Nazionale delle aziende zootecniche, provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, con l'urgenza e la tempestività che il caso richiede, a dare attuazione alle seguenti misure già previste dalle norme citate in premessa:

- a) Riportare sul registro di stalla dell'allevamento le movimentazioni in uscita dall'allevamento stesso verso i pascoli comuni, nonché le movimentazioni in ingresso in allevamento di animali provenienti dai pascoli stessi, notificando l'evento entro sette giorni in BDN, indicando oltre al codice del pascolo e dell'azienda di destinazione o provenienza anche la data e il motivo della movimentazione stessa;
- b) Secondo le stesse modalità registrare la movimentazione che avviene tra due pascoli; in questo caso, in alternativa all'aggiornamento del registro aziendale, il responsabile dell'allevamento può conservare copia della documentazione di trasporto degli animali stessi;
- c) Al momento dell'ingresso e della partenza degli animali al pascolo, intensificare l'attività di vigilanza da parte dei Servizi, anche richiedendo la collaborazione degli organi di polizia e, in particolare, eseguire un controllo rigoroso degli identificativi degli animali;
- d) I capi maschi in età fertile non possono essere condotti al pascolo libero, a meno che non si provveda in tempo alla loro castrazione;
- e) Il sindaco, su proposta del Servizio veterinario ASReM, può emettere ordinanza per il concentramento degli animali al pascolo in luoghi idonei per svolgere le operazioni di profilassi.

5. Fatte salve le scadenze obbligatorie previste dalle normative nazionali e regionali in materia e richiamate in premessa, devono essere garantiti i seguenti risultati entro le date indicate:

- a) Brucellosi bovina e bufalina: entro 60 giorni dall'emanazione della presente Ordinanza, nella Provincia di Isernia deve essere eseguito il controllo della totalità delle aziende e degli animali controllabili a norma del Regolamento di cui al D.M. n. 651/1994. Fatto salvo quanto indicato al successivo punto 6, lettera c), negli allevamenti dei Comuni della ex ASL di Agnone devono essere garantiti almeno due controlli per azienda entro il 31 dicembre 2011. Nella restante parte del territorio regionale, il controllo deve essere eseguito sulla totalità delle aziende controllabili a norma del Regolamento di cui al D.M. n. 651/1994;
- b) Brucellosi ovina e caprina: entro il 31 ottobre 2011 deve essere eseguito il controllo della totalità delle aziende della Regione, controllabili a norma del Regolamento di cui al D.M. n. 453/1992. Nell'ambito territoriale della ex ASL di Agnone, i controlli vanno eseguiti sulla totalità delle aziende e dei capi controllabili a norma del Regolamento D.M. n. 453/1992;

- c) **Tubercolosi bovina e bufalina**: le attività di controllo nei confronti della tubercolosi saranno effettuate contestualmente ai controlli per la brucellosi bovina;
- d) **Leucosi bovina enzootica**: le attività di controllo nei confronti della Leucosi bovina enzootica saranno effettuate contestualmente ai controlli per la brucellosi bovina.

Tutte le attività di controllo di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), dovranno essere puntualmente e accuratamente registrate nel sistema informativo per la Sanità Animale (SANAN).

Il Servizio veterinario regionale, di concerto con il coordinatore aziendale e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, procederà con cadenza quindicinale al monitoraggio dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

6. Particolare attenzione va dedicata all'applicazione di alcuni adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia e sopra richiamata, utile al controllo e alla prevenzione delle malattie del bestiame:

- a) L'art. 8, comma 4 del D.M. 27 agosto 1994, n. 651 dispone che qualora la brucellosi bovina sia diagnosticata in animali che hanno avuto contatti con soggetti di altri allevamenti, in particolare al pascolo, tutti gli allevamenti siano considerati come un'unica unità epidemiologica;
- b) Diventa, quindi, necessario che le azioni di controllo e risanamento da svolgersi all'interno dei pascoli comuni e dei diversi allevamenti epidemiologicamente correlati siano posti in essere in maniera coordinata e che gli animali siano controllati prima di entrare e di uscire dai pascoli stessi;
- c) Ogni qualvolta si sospetta che la fonte dell'infezione sia legata a contatti avvenuti al pascolo, e, in ogni caso, in qualunque altra situazione epidemiologicamente sospetta, i controlli vanno effettuati a distanza di 4-6 settimane, a norma dell'articolo 12 del Regolamento n. 651/1994; tali controlli andranno effettuati anche in tutti gli altri allevamenti epidemiologicamente connessi ad un focolaio o all'allevamento epidemiologicamente sospetto;
- d) Il reimpiego dei pascoli nei quali hanno in precedenza usufruito animali infetti non potrà avvenire prima che siano trascorsi quattro mesi dall'allontanamento degli stessi capi (art. 9, comma 1 del D.M. 27 agosto 1994, n. 651).

7. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise provvederà ad effettuare il Censimento e la georeferenziazione di tutti i pascoli comunali e privati presenti sul territorio regionale, e la loro registrazione nella Banca Dati Nazionale (**BDN**) degli allevamenti e capi della specie bovina; le Amministrazioni locali interessate sono tenute a fornire tutta la collaborazione necessaria allo svolgimento della rilevazione, da completare entro 90 giorni dall'emanazione della presente Ordinanza.

8. Gli allevatori e i soggetti da essi delegati all'aggiornamento dei propri dati nella Banca Dati Nazionale delle aziende zootecniche sono tenuti alla corretta osservanza degli adempimenti di loro competenza.

9. Per quanto non espressamente previsto nella presente Ordinanza, si rimanda a quanto stabilito nelle norme di Polizia Veterinaria approvate con D.P.R. n. 320/1954.

10. I Sindaci dei Comuni e di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate, i Dipartimenti di Prevenzione – U.O.C. Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Regionale Molise, gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

11. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Molise.

12. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Campobasso, li 20 MAG. 2011

IL PRESIDENTE
A. MICHELE IORIO

